

Seconda opportunità anche per il 5 per mille

Anche gli enti potenziali destinatari del riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere rimessi in termini per eventuali omissioni di comunicazioni. In base a tale agevolazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:

- a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».

Per potersi avvantaggiare di detta regolarizzazione i soggetti che intendono partecipare al riparto del 5 per mille e che non abbiano tempestivamente eseguito gli adempimenti nei termini normativamente previsti devono: possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni; presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre; effettuare, entro la medesima data del 30 settembre, le successive integrazioni documentali; versare la sanzione in misura pari a 258 euro. Detta sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. La sanzione non può essere oggetto di ravvedimento dal momento che la stessa rappresenta l'onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla disposizione in esame.

